

Bruxelles, 16 maggio 2018  
(OR. en)

8820/18

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2017/0283 (NLE)**

---

**AELE 28  
CH 14  
AGRILEG 69  
VETER 41  
AGRI 226**

**NOTA PUNTO "I/A"**

---

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti (parte prima)/Consiglio
n. doc. prec.:	15460/17
n. doc. Comm.:	14047/17 + ADD 1
Oggetto:	DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto veterinario istituito dall'accordo tra la Comunità Europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli per quanto riguarda la decisione n. 1/2018 relativa alla modifica dell'appendice 6 dell'allegato 11 dell'accordo – <i>Adozione</i>

---

1. Il 6 novembre 2017 la Commissione ha presentato al Consiglio la proposta in oggetto<sup>1</sup>, basata sull'articolo 207, paragrafo 4, del TFUE in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.
2. L'obiettivo della proposta è di prorogare a tempo indeterminato la possibilità per la Confederazione svizzera di derogare, a determinate condizioni, all'esame destinato a individuare la presenza di Trichine nelle carcasse e nelle carni di suini domestici. A causa della tardiva presentazione della proposta, la sua adozione da parte del Consiglio e la successiva firma dell'accordo prima della scadenza della deroga precedentemente accordata non sono state possibili.

---

<sup>1</sup> 14047/17 + ADD 1

3. La proposta è stata esaminata dal Gruppo degli esperti veterinari (Gruppo "Potsdam") nella riunione del 1° dicembre 2017. A seguito del parere del Servizio giuridico del Consiglio, le delegazioni hanno convenuto sull'opportunità di rivedere il testo per tener conto della necessità di applicare retroattivamente la proposta di decisione n. 1/2018 del comitato misto veterinario con effetto dal 1° gennaio 2017, nonché per rettificare un riferimento alla legislazione UE in vigore. Un progetto riveduto<sup>2</sup> è stato diffuso dalla presidenza il 6 dicembre 2017. A seguito di una procedura scritta informale<sup>3</sup> il progetto riveduto è stato sostenuto all'unanimità dalle delegazioni.
4. Il Gruppo "Associazione europea di libero scambio" (Gruppo EFTA) è stato informato nella riunione del 12 dicembre 2017, in cui non sono state formulate ulteriori osservazioni da parte delle delegazioni. Successivamente, i riferimenti alla legislazione svizzera sono stati controllati in via informale con le autorità svizzere, che hanno confermato la loro esattezza in data 2 maggio 2018.
5. Alla luce di quanto precede, il Comitato dei rappresentanti permanenti è invitato a:
- confermare l'accordo raggiunto in sede di Gruppo sul testo, e
  - raccomandare al Consiglio di adottare, tra i punti "A" dell'ordine del giorno di una delle prossime sessioni, la summenzionata decisione riportata nel doc. 14048/17 REV 1 (il documento finale messo a punto dai giuristi-linguisti).

Il Parlamento europeo sarà informato conformemente all'articolo 218, paragrafo 10, del TFUE, e la decisione sarà trasmessa al Parlamento.

---

<sup>2</sup> 15460/17

<sup>3</sup> WK 14468/17 + ADD 1